



CMS Tax Alert Italia

Legge Europea 2017 – Novità di maggiore rilevanza in materia di IVA

in LinkedIn
LN Law-Now
RZ RegZone

[English Version](#)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 2017 la Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea ("Legge europea 2017"), con entrata in vigore il 12 dicembre 2017.

Tra le novità di maggiore rilevanza in materia di IVA, si segnalano la previsione di cui all'art. 8, inerente l'introduzione di modifiche sostanziali alla disciplina della restituzione dell'IVA non dovuta, che troverà la propria collocazione nel nuovo art. 30-ter del DPR 633/1972, e la previsione di cui all'art. 7, che introduce nel sistema nazionale il riconoscimento di un diritto ad indennizzo in favore dei soggetti obbligati a prestare la garanzia patrimoniale all'Erario al fine di ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA.

Entrambe le novità normative si collocano a chiusura di procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea e rispettivamente il caso EU Pilot 9164/17/TAXU (della sentenza Banca Antoniana Popolare Veneta (C-427/10)) e la procedura 2013/4080.

Quanto alla prima delle novità menzionate, si precisa che il nuovo art. 30-ter del DPR 633/1972, introdotto dall'art. 8 della Legge europea 2017, prevede che la richiesta di restituzione dell'IVA non dovuta sia effettuata, a pena di decadenza, entro due anni (termine in linea con la disciplina generale prevista dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 564/92, c.d. "rimborso anomalo") dalla data di versamento dell'imposta ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. La disposizione tratta anche il caso di applicazione dell'IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi successivamente accertata in via definitiva dell'Amministrazione finanziaria. In tale ipotesi (art. 30-ter, comma 2), la domanda di rimborso può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa. Resta comunque fermo il principio secondo cui la restituzione dell'IVA non dovuta è espressamente preclusa qualora il versamento dell'imposta sia avvenuto "in un contesto di frode fiscale". La novella legislativa si aggiunge alle ipotesi di rimedio concesse al contribuente al fine di garantire il regime di neutralità (fatte le dovute considerazioni per coloro che sono assoggettati a regimi di limitazione alla

detrazione) dell'imposta nei rapporti fra soggetti IVA, rispetto alla previsione di cui all'art. 60, comma 7, del DPR 633/72. Quest'ultima disposizione fa riferimento infatti alla ipotesi in cui il soggetto che cede un bene o presta un servizio erroneamente non applica l'IVA nei confronti del cessionario o committente e tale violazione viene contestata dall'Amministrazione finanziaria mediante accertamento o rettifica effettuati in capo al cedente o prestatore: in tale ipotesi il cedente o prestatore ha diritto di rivalersi sul cessionario o committente solo dopo il pagamento dell'imposta ed il cessionario o committente sarà ammesso alla detrazione soltanto dopo aver restituito la relativa imposta al cedente o prestatore.

Quanto invece alla disposizione introdotta con l'art. 7 della Legge europea 2017, si rappresenta che la stessa prevede il riconoscimento di un indennizzo pari allo 0,15% dell'importo garantito dai soggetti obbligati a presentare la garanzia patrimoniale all'erario per ottenere l'esecuzione dei rimborsi IVA ai sensi dell'art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72. Nello specifico, è previsto che l'indennizzo dello 0,15% (calcolato sull'importo garantito per ogni anno di validità della garanzia stessa) deve essere corrisposto quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso.

La norma trova applicazione con riguardo alle garanzie prestate in relazione alle istanze di rimborso presentate dal 2018 aventi ad oggetto il credito IVA annuale formatosi a partire dal 2017 ovvero il credito IVA trimestrale formatosi a partire dal primo trimestre 2018.

Italy introduces new VAT dispositions for the fulfilment of duties deriving from Italy's membership in the European Union

The Italian Official Journal of 27 November 2017 published Law 20 November 2017, No. 167, on dispositions for the fulfilment of duties deriving from Italy's membership in the European Union (European Law 2017) which entered into force on 12 December 2017.

One of the most relevant changes with respect to VAT is the provision of article 8 regarding the introduction of a new regime of restitution of undue VAT, included in the new article 30-ter of Presidential Decree No. 633/1972, as well as the provision of article 7 that recognises the right to compensation for taxpayers who are due to provide guarantees in order to receive a VAT credit reimbursement.

Both new normative additions are part of the final stage of the infringement procedures towards Italy by the European Commission concerning the EU Pilot 9164/17/TAXU case (sentence *Banca Antoniana Popolare Veneta* (C-427/10)) and the 2013/4080 case.

The new article 30-ter of Presidential Decree No. 633/1972 provides for the request for restitution of non-due VAT under the penalty of voidance within two years from payment or, if subsequent, from the day in which the premise for the restitution takes place. The law also deals with the case of undue VAT - finally assessed by the Tax Administration - applied to the sale of goods or the supply of services. In such case (in accordance with the new article 30-ter, paragraph 2), the request of reimbursement must be submitted by the seller of goods or the supplier of services within two years from the repayment to the buyer of goods or to the consumer of services. The restitution of undue VAT is not allowed in case the payment of VAT has taken place "in the context of a tax fraud". The new law is in addition to the remedies granted to taxpayers to guarantee the respect of the principle of VAT neutrality, as article 60, paragraph 7, Presidential Decree No. 633/1972. The latter provision refers to the case of the erroneous non-application of VAT by the seller of goods or the supplier of services. Should such infringement be assessed by the Tax Administration on the seller or supplier, further to the payment of the relevant VAT to the Tax Administration, the seller or supplier is entitled to request the repayment of such VAT to the buyer of goods or the consumer of services and the latter is allowed to deduct VAT (further to the relevant repayment to the seller or supplier).

Article 7 of the European Law 2017 provides for the right to a compensation equal to 0.15% of the value of the guarantees due by taxpayers in order to obtain VAT reimbursement under article 38-bis, paragraph 4 of Presidential Decree No. 633/1972. Namely, the 0.15% compensation is calculated on the guaranteed amount, for each year of validity of the guarantee itself and is due only when it is determined that the VAT reimbursement is due. Such rule will apply to guarantees provided in relation to requests of reimbursement starting from 2018 with reference to annual VAT credit starting from 2017 and with reference to quarterly VAT credit from the first quarter of 2018.

berardo.lanci@cms-aacs.com